

**DETERMINA A CONTRARRE**  
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

**Oggetto:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, comprensivi di indagini prove sondaggi rilievi e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell'assistenza alla Direzione Lavori per la costruzione di due edifici denominati "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO).

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) in data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina d'Ampezzo l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo in Alta Valtellina a Bormio e a Livigno;
- b) per l'effettuazione delle gare, è necessario adeguare parte della rete viaria di accesso alle piste, nonché adeguare le piste e realizzare le necessarie strutture ubicate in prossimità del parterre di arrivo delle piste stesse;
- c) in tal senso Regione, Comune e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "CAL") in data 9 febbraio 2022 hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione, in forza del quale CAL è stato individuato quale soggetto incaricato per la progettazione e realizzazione della cosiddetta Tangenzialina di Bormio, opera che consentirà, tra l'altro, una migliore accessibilità alla zona degli impianti di risalita ubicati nell'area oggetto delle gare di sci alpino;
- d) si pone anche la necessità di realizzare l'intervento in oggetto, denominato "Comparto SKI ARENA", del quale la Tangenzialina costituisce opera di accesso. Detto intervento consiste, tra l'altro, in un nuovo "Ski Stadium" in sostituzione di quello esistente in via Funivie a Bormio (SO) e nella ristrutturazione di un edificio esistente in adiacenza denominato "Hospitality Lounge" (di seguito l'"Intervento");
- e) per quanto esposto ai precedenti punti c) e d), è stata individuata in CAL, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia, il soggetto

incaricato della progettazione e della realizzazione del Comparto “SKI ARENA”, in forza dell’Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia, CAL e il Comune di Bormio in data 14 aprile 2022;

- f) in data 5 maggio 2022 con Decreto n. 5988 della Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e Mobilità Sostenibile, Regione Lombardia ha assegnato a CAL le risorse economiche necessarie per l’esecuzione del “Comparto SKI ARENA”;

#### **PREMESSO ALTRESÍ CHE**

- g) la dotazione organica di personale tecnico in capo a **CAL** non consente l’espletamento interno delle suddette attività di progettazione, comprensive dell’espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi previsti per ogni fase progettuale, dal momento che le capacità tecnico-specialistiche richieste eccedono le competenze ordinarie riferibili alle funzioni di **CAL** e desumibili dall’attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili professionali del personale a disposizione;
- h) ai fini di svolgere quanto indicato nella precedente lett. d), **CAL** necessita pertanto di affidare a soggetti esterni qualificati l’attività di redazione del **Progetto Definitivo** e del **Progetto Esecutivo**, comprensivi di indagini prove sondaggi rilievi e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché dell’attività di **assistenza alla Direzione Lavori**, relativi all’**Intervento**;

#### **CONSIDERATO CHE**

- i) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato l’oggetto dell’affidamento in n. 3 servizi, corrispondenti alle due fasi progettuali e all’assistenza alla Direzione Lavori durante la fase esecutiva dell’Intervento, e segnatamente:
- 1) **Servizio 1**, avente ad oggetto la redazione del Progetto Definitivo (di seguito anche “PD”) dell’Intervento, nel rispetto di quanto previsto dal T.U., dal Regolamento Edilizio del Comune di Bormio e dalle normative vigenti, ai fini del rilascio degli eventuali Titoli Abilitativi da parte del Comune di Bormio, nonché ai fini della successiva fase progettuale e infine realizzativa da parte di **CAL**, comprensiva di Indagini, prove, sondaggi e rilievi (di seguito le “Indagini”);
  - 2) **Servizio 2**, avente ad oggetto la redazione del Progetto Esecutivo (di seguito anche “PE”) dell’Intervento, ai fini dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte degli Enti a ciò preposti nonché ai fini della successiva fase realizzativa da parte di **CAL**, comprensiva di eventuali Indagini integrative e del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione;

- 3) Servizio 3**, avente ad oggetto l'assistenza alla Direzione Lavori (di seguito anche "DL"), tramite almeno n. 1 (uno) ispettore di cantiere e n. 1 (uno) direttore operativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016;
- j)* più precisamente, quanto al **Servizio 1** al **Servizio 2** in base alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati progettuali da redigere sono:
- i. quanto al **PD (Servizio 1)**, quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 30 e dall'art. 32 del DPR n. 207/2010;
- ii. quanto al **PE (Servizio 2)**, quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del DPR n. 207/2010;
- k)* la redazione di tutti gli elaborati relativi a ciascun livello di progettazione dovrà essere effettuata (i) sia mediante la predisposizione di elaborati in forma tradizionale, cartacea e digitale, (ii) sia mediante predisposizione di modelli informativi di opere e luoghi mediante l'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione (di seguito "**modelli informativi BIM**"), (iii) sia mediante la predisposizione di modellizzazioni elaborando n. 6 viste di rendering e di postproduzione grafica relative al PD e n. 6 viste di rendering e di postproduzione grafica relative al PE;
- l)* tutti i documenti elaborati durante l'esecuzione del contratto, nonché i relativi modelli informativi BIM, resteranno di piena ed esclusiva proprietà di **CAL** che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione; **CAL** si riserva altresì di apportare a tali elaborati ogni modifica e/o integrazione ritenuta opportuna ai fini della realizzazione dell'**Intervento**;
- m)* qualora nel corso della durata del contratto entri in vigore il regolamento di cui all'art. 216 comma 27-*octies* del D.Lgs. n. 50/2016 (il "**Regolamento**") o altra normativa sopravvenuta, applicabile con riferimento ai progetti da predisporre, l'Affidatario dovrà altresì predisporre/aggiornare gli elaborati oggetto del contratto secondo quanto previsto dal Regolamento/dalla suddetta normativa sopravvenuta, senza la corresponsione di un ulteriore corrispettivo;

#### **DATO ATTO CHE**

- n)* il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato che il Contratto avrà una durata massima fino al conseguimento dell'agibilità dell'**Intervento** non contestata dall'Ente competente che, ad oggi, si stima avverrà entro **3 (tre) anni** decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata

- del Servizio, prevista nel primo quadrimestre dell'anno 2023;
- o)** in particolare, il **Servizio 1** dovrà essere eseguito nel termine di n. 150 (centocinquanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata del **Servizio 1**; il **Servizio 2** dovrà essere eseguito nel termine di n. 90 (novanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla relativa comunicazione di inizio esecuzione del Servizio 2; a tal fine si precisa che i tempi di espletamento dei Servizi considerano i mesi di agosto, dicembre e gennaio quali mesi lavorativi;
  - p)** in ogni caso, il **Servizio 1** si intende concluso solo ad avvenuta approvazione del PD dell'Intervento, da parte dei vari Enti a ciò preposti, ed il **Servizio 2**, relativo allo sviluppo del PE, si intende concluso ad avvenuta aggiudicazione della gara per i lavori di realizzazione dell'opera;

#### **DATO ATTO ALTRESÍ CHE**

- q)** il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo massimo complessivo dell'appalto pari ad **Euro 520.417,09 (cinquecentoventimilaquattrocentodiciassette/09)**, oltre I.V.A. nelle misure di legge e oneri previdenziali e assistenziali, di cui in particolare:
  - (A)** quanto al **Servizio 1**:

**Euro 248.695,79 (duecentoquaranottomilaseicentonovantacinque/79)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per il Servizio 1, con esclusione delle Indagini;
  - (B)** quanto al **Servizio 2**:

**Euro 174.760,86 (centosettantaquattromilasettecentosessanta/86)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per il Servizio 2, con esclusione delle eventuali Indagini integrative;
  - (C)** quanto al **Servizio 3**:

**Euro 69.825,44 (sessantanovemilaottocentoventicinque/44)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per il Servizio 3;
  - (D)** quanto alle **Indagini**:

**Euro 27.135,00 (ventisettemilacentotrentacinque/00)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo per l'espletamento delle Indagini necessarie per il **Servizio 1** e delle eventuali Indagini integrative per il **Servizio 2**;

- (E) ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo calcolato applicando all'importo ottenuto dalla somma degli importi stimati di cui ai precedenti punti (A), (B) e (C) il ribasso offerto dall'Aggiudicatario, per prestazioni oggetto del contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento, eventualmente rese necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi con i relativi limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- r) il Responsabile Unico del Procedimento ha calcolato l'importo relativo alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e all'assistenza alla Direzione Lavori, a partire dal valore stimato delle opere dell'Intervento, applicando le indicazioni del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 n. 101941 recante "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (di seguito, "**D.M. 17 giugno 2016**" o anche semplicemente "**DM**"), come risulta dal prospetto allegato (Allegato d);
- s) il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 17 giugno 2016 ed in considerazione dell'importo stimato delle opere, ha determinato l'importo delle spese e degli oneri accessori relativi alle predette attività di progettazione e di assistenza alla Direzione Lavori per interpolazione lineare tra i parametri numerici indicati dal citato art. 5, comma 1, confermando per i servizi la percentuale massima ricavata mediante interpolazione lineare (Allegato d);
- t) con riferimento al Servizio 1 e 2, infine, il Responsabile Unico del Procedimento ha calcolato l'importo per l'esecuzione delle Indagini (da intendersi come limite massimo disponibile) mediante computo metrico estimativo di esse (Allegato d) in base alla tipologia di opera e all'ubicazione dell'Intervento. L'importo effettivo da corrispondere all'Aggiudicatario per l'esecuzione delle suddette Indagini sarà calcolato a partire dalle quantità e tipologie di Indagini previamente approvate da CAL ed effettivamente eseguite dall'Aggiudicatario, a cui verranno applicati i prezzi del prezzario Anas 2022 rev. 2 vigente al momento dell'offerta di gara, ribassati con il ribasso offerto in gara dall'Aggiudicatario;

#### **RICHIAMATI**

- u) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il "**Codice**") come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 e il DL 76/2020 come da ultimo modificato dal medesimo D.L. n. 77/2021;
- v) l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- w) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti*"

- del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- x)** gli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 quali disposizioni transitorie concernenti gli elaborati progettuali;
  - y)** il D.P.R. 207/2010 che, dall'art. 17 all'art. 43, fornisce specifiche indicazioni per i contenuti della progettazione;
  - z)** l'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui le prestazioni relative alla progettazione sono espletate *“a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti”*;
  - aa)** l'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui la soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad Euro 215.000,00;
  - bb)** l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”*;
  - cc)** l'art. 2 comma 2 del suddetto D.L. 76/20, come modificato dal D.L. n 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, secondo cui *“2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, [...] in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) , del presente decreto”*;

- dd)** l'art. 8 co. 1 del DL 76/20, come modificato dal D.L. n 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale “[...] *in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;*
- ee)** l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 che disciplina la “*procedura aperta*”;
- ff)** l'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- gg)** l'art. 133 co. 8 del D.Lgs. n. 50/16 in tema di inversione procedimentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- hh)** il “*Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000,00 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, approvato dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, depositata l'1 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018 (di seguito il “**Bando-tipo n. 3**”);
- ii)** l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “*al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi ... Le stazioni*

- appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo*”;
- jj)** l’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le tabelle dei corrispettivi, approvate con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale “*criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara di affidamento*” delle attività di progettazione;
- kk)** il D.M. 17 giugno 2016 n. 101941 contenente le tabelle dei corrispettivi per i servizi di architettura e di ingegneria ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ll)** l’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
- mm)** l’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “*Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista*”;
- nn)** l’art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “*Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione (...)*”;
- oo)** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, avente ad oggetto il “*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- pp)** l’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che ha previsto l’obbligatorietà di inserimento della clausola di revisioni dei prezzi dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2023;



## CONSIDERATO CHE

qq) il Responsabile Unico del Procedimento, valutati, sia le capacità tecnico-specialistiche richieste per l'espletamento delle prestazioni, sia la necessità di sviluppare i livelli definitivo ed esecutivo della progettazione previsti normativamente, sia, infine, il fatto che la progettazione oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà sviluppata anche attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici (c.d. "Building Information Modeling" o "BIM"), ha determinato che la prestazione debba essere eseguita almeno dalle seguenti figure professionali (i c.d. Professionisti Esecutori):

1. n. 1 (uno) **Responsabile della Progettazione**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria civile, iscritto rispettivamente alla sezione A dell'Albo degli Architetti ovvero alla sezione A settore a) dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 20 (venti) anni nell'ambito dell'edilizia afferente all'ID.Opere E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21, E.22 del D.M. 17 giugno 2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un'esperienza ventennale del Responsabile della Progettazione dato che la prestazione da espletare consiste in modo nettamente prevalente nella progettazione e che tale professionista non solo svolge il ruolo di referente generale del progetto, bensì è anche responsabile per la progettazione della suddetta complessità di opere che rappresentano la precipua frazione del valore dell'Intervento;

2. n. 1 (uno) **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa applicabile, responsabile dell'espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni;
3. n. 1 (uno) **Architetto**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Architettura, iscritto alla sezione A dell'Albo degli Architetti, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito dell'edilizia afferente all'ID.Opere E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21, E.22 del D.M. 17 giugno 2016;
4. n. 1 (uno) **Ingegnere strutturista**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A settore a) dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito dell'edilizia afferente all'ID.Opere E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21, E.22 del D.M. 17 giugno 2016;
5. n.1 (uno) **Specialista prevenzione incendi**, iscritto all'Elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito dell'edilizia afferente all'ID.Opere

E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21, E.22 del D.M. 17 giugno 2016;

**rr)** inoltre, ai fini dell'esecuzione dei Servizi mediante l'uso della tecnologia BIM, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere che l'affidatario esegua la prestazione avvalendosi almeno delle seguenti professionalità, come meglio definite nell'art. 2.17 e ss. dello Schema di Contratto (i c.d. **Professionisti Esecutori BIM**), ossia:

1. n. 1 (uno) BIM Manager, ossia un gestore dell'intero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso la Stazione Appaltante;
2. n. 1 (uno) BIM Coordinator, ossia un gestore dei flussi informativi di commessa;
3. n. 1 (uno) BIM Specialist, ossia un operatore avanzato per la gestione della modellazione informativa, uno per almeno la principale disciplina progettuale (edilizia sportiva);
4. n. 1 (uno) CDE Manager, ossia il gestore dei flussi informativi dell'ambiente di condivisione dati (ACDat),

fermo restando che ciascun concorrente potrà incrementare il gruppo di lavoro con ulteriori professionalità rispetto a quelle di cui alle lett. rr) e ss);

**ss)** il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i requisiti di idoneità del concorrente e del gruppo di lavoro e requisiti di esecuzione, i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale, come indicati rispettivamente agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara (Allegato b) al quale integralmente si rinvia, a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, le prestazioni oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione delle prestazioni richieste;

**tt)** in particolare, con riferimento al requisito del fatturato globale minimo, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un fatturato minimo non inferiore al doppio dell'importo a base di gara, a garanzia della serietà e solidità del concorrente, considerata l'importanza dell'affidamento in oggetto, relativo alla realizzazione di un'opera rilevante in termini di contributo regionale e di complessità dell'Intervento sotto il profilo tecnico, data la funzione dall'Intervento medesimo;

**uu)** del pari, con riferimento al requisito dell'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto per le medesime motivazioni sopra indicate di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito servizi per un importo almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID;

**vv)** con riferimento al requisito dei servizi "di punta", il Responsabile Unico del Procedimento ha

ritenuto di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito due servizi per lavori analoghi, per ogni categoria e ID, di importo almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima, a garanzia dell'effettiva esperienza e capacità dell'offerente di svolgere la prestazione oggetto dell'affidamento, garantendo perfetta e regolare esecuzione del servizio, il tutto in considerazione (i) della necessità di tutelare al meglio l'interesse pubblico e (ii) dell'importanza rivestita dall'opera oggetto dell'intervento collegata ad una manifestazione di rilevanza mondiale;

- ww)** ai fini dell'esecuzione del Servizio 3 il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere che l'Aggiudicatario abbia una sede operativa dell'ufficio di assistenza alla Direzione Lavori nella disponibilità giuridica del medesimo entro una distanza di raggio inferiore a 10 (dieci) km dal cantiere, al fine di garantire la pronta presenza nelle aree dei lavori e presso gli uffici degli Enti territorialmente competenti visto il carattere alpino dei luoghi;
- xx)** l'appalto in oggetto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte saranno valutate secondo quanto puntualmente indicato dal Disciplinare di gara (Allegato b), al quale interamente si rinvia;

#### **CONSIDERATO INFINE CHE**

- yy)** per l'affidamento dell'appalto in oggetto, avente importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, verrà espletata una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, secondo le modalità tecniche contenute nel Manuale Sintel per la partecipazione alle procedure di gara;
- zz)** il Disciplinare di gara (Allegato b) è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente lett. hh), al quale sono stati apportati i necessari adattamenti derivanti dallo svolgimento della procedura in oggetto secondo modalità telematiche, oltre che dalle modifiche e integrazioni normative sopravvenute rispetto alla pubblicazione del suddetto Bando-tipo;
- aaa)** la conformità al Bando-tipo n. 3 deve essere intesa in senso sostanziale e non materiale, cosicché – secondo un approccio non formalistico – non costituisce deroga al Bando-tipo n. 3 la previsione di una *lex specialis* che sia la più chiara possibile in ordine agli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche in relazione alla previsione di un modello dichiarativo integrativo del Documento di gara unico europeo (“**DGUE**”) che l'ANAC non ha predisposto;

- bbb)** il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di inserire nel Disciplinare di gara ulteriori clausole, non previste nel Bando-tipo n. 3, ritenute necessarie o comunque opportune in relazione al principio generale del *clare loqui* cui ogni Disciplinare di gara deve ispirarsi. Neppure in tal caso può parlarsi di deroga al citato Bando-tipo n. 3, ma di sua ultronea integrazione sempre *secundum legem*;
- ccc)** ferme le modifiche di cui alle precedenti lettere zz), aaa), bbb), il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che il Bando-tipo n. 3 evidenzia profili di nullità e di illegittimità che si ripercuoterebbero sulla procedura in oggetto, determinando motivi di ricorso favorevole per gli operatori economici;
- ddd)** secondo quanto riportato nella “nota illustrativa” dell’ANAC relativa al Bando-tipo n. 1, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, “*nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 ult. per. Codice)*”;
- eee)** il Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ha pertanto ritenuto di introdurre nel Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto (Allegato b) alcune deroghe al Bando-tipo n. 3 che di seguito si riportano corredate dalla relativa motivazione:
- 1)** è stata eliminata la clausola per cui non sarebbero ammissibili chiarimenti telefonici, in quanto trattasi di previsione non obbligatoria in relazione a quanto previsto dal Codice, e che potrebbe sottrarre all’operatore economico una modalità di comunicazione più immediata ed utile, senza che si leda la *par condicio* rispetto agli altri concorrenti (*cf.* punto 2.2);
  - 2)** il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, è stato indicato al netto di oneri previdenziali ed assistenziali, dal momento che, a mente del citato art. 35 comma 4, occorre sempre riferirsi al “valore imponibile”, anche ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza comunitaria (*cf.* punto 4.2);
  - 3)** è stata eliminata la previsione per cui i consorzi stabili sarebbero tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, trattandosi di una mera facoltà e non di un obbligo per tali consorzi, che, in quanto dotati di una comune struttura di impresa, possono eseguire l’appalto anche in proprio e non necessariamente tramite le proprie consorziate (*cf.* punto 5);
  - 4)** è stata eliminata la clausola per cui non sarebbe sanabile – e costituirebbe quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento. Per

giurisprudenza consolidata, infatti, non è configurabile un'ipotesi di nullità del contratto di avvalimento qualora una parte dell'oggetto del contratto medesimo, anche se non puntualmente determinata, sia comunque determinabile dal tenore complessivo del documento (*cf.* Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23; in tal senso, *cf.* punto 8);

- 5) è stato previsto che il Responsabile Unico del Procedimento “proponga l'esclusione” (anziché “escluda”), ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che risultino complessivamente inaffidabili, in quanto il Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito della struttura di **CAL**, non ha poteri di rappresentanza della Stazione Appaltante e, pertanto, non può procedere direttamente all'esclusione (*cf.* punto 23);
- 6) ai sensi dell'art. 9, comma 1 della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, non è richiesto il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 (*cf.* punti 15.2 e 15.3);
- 7) è stata eliminata la previsione per cui, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, la mandataria dovrebbe possedere in misura maggioritaria il requisito dei due servizi “di punta”, trattandosi di requisito non frazionabile (*cf.* punto 7.4);

#### VISTI

- fff)* la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- ggg)* l'atto del 23 novembre 2022, con cui l'ing. Erika Avanzi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- hhh)* la Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;
- iii)* la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre;

#### DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere all'esperimento della procedura aperta per l'affidamento della redazione del Progetto Definitivo con svolgimento delle necessarie Indagini (**Servizio 1**) e del Progetto Esecutivo, con svolgimento delle eventuali Indagini integrative e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (**Servizio 2**), e svolgimento dell'assistenza alla

- Direzione Lavori (**Servizio 3**) per la costruzione di due edifici denominati “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO), secondo quanto previsto all’art. 2 dello Schema di Contratto (Allegato c);
- 2) di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina;
  - 3) di stabilire l’importo di **520.417,09 (cinquecentoventimilaquattrocentodiciassette/09)** oltre I.V.A. nelle misure di legge ed oneri previdenziali ed assistenziali quale importo complessivo stimato per l’affidamento in oggetto, di cui:
    - i. **Euro 248.695,79 (duecentoquaranottomilaseicentonovantacinque/79)** - base d’asta) oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per il Servizio 1, con esclusione delle indagini;
    - ii. **Euro 174.760,86 (centosettantaquattromilasettecentosessanta/86)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per il Servizio 2, con esclusione delle eventuali indagini integrative;
    - iii. **Euro 69.825,44 (sessantanovemilaottocentoventicinque/44)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per il Servizio 3;
    - iv. **Euro 27.135,00 (ventisette milacentotrentacinque/00)** quale importo massimo per l’espletamento delle Indagini necessarie per il Servizio 1 e delle eventuali Indagini integrative per il Servizio 2;
    - v. ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo calcolato applicando all’importo ottenuto dalla somma degli importi stimati di cui ai precedenti punti (A), (B) e (C) il ribasso offerto dall’Aggiudicatario, per prestazioni oggetto del contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell’affidamento, eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi con i relativi limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - 4) di approvare, per motivi di legittimità, le deroghe al Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente premessa eee), come sopra individuate;
  - 5) di dare atto che, per il resto, il Disciplinare di gara allegato b) è sostanzialmente conforme al Bando-tipo n. 3 dell’ANAC, al Codice nonché ai principi del diritto comunitario in materia;
  - 6) di approvare tutta la documentazione di gara elencata al punto precedente.

Allegati:

- a) Bando di gara;

- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di contratto;
- d) Calcolo importi stimati;
- e) Capitolato Informativo e relativo Allegato A: WBS Standard CAL;
- f) Documento Tecnico.

Milano, 16 dicembre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**L'Amministratore Delegato**

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Erika Avanzi)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Direttore dell'Area Amministrativa**

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*